Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 21/04/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 4.02.2013 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (in atti) da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; in data 31.03.2017 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 48 rate su 120 (come da conteggio estintivo e liberatoria in atti e come confermato dall'intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 72 rate residue; in data 3.11.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.
Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.
La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 2.218,80, di cui Euro 300,00 a titolo di "spese di attivazione" ed Euro 1.918,80 a titolo di "commissioni di intermediazione"; il tutto oltre agli interessi legali sulle somme ripetute dalla data di anticipata estinzione del finanziamento.
Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha rilevato come il contratto concluso con il cliente contenga una chiara distinzione tra costi *up-front*, non ripetibili, e costi a maturazione nel tempo; ha eccepito la natura *up-front* delle "commissioni di intermediazione" (lett. "b") e delle "spese di attivazione del finanziamento" (lett. "c"); ha in particolare evidenziato la non ripetibilità delle commissioni di intermediazione, essendo

stato il corrispondente importo interamente versato all'intermediario del credito e non avendo svolto "alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (o post vendita)". Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.
Nel replicare alle controdeduzioni, parte ricorrente, ribadito il contenuto del ricorso e contestato quanto dedotto dall'intermediario, ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande.

DIRITTO

Le commissioni e gli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, in quanto non maturati a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, sono le "commissioni d'intermediazione" e le "spese di attivazione del finanziamento".
Le prime, per come contrattualmente descritte e tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore, vanno qualificate *up-front*: l'attività retribuita è infatti strumentale alla concessione del finanziamento e con questa è destinata ad esaurirsi, non prevedendo la clausola in questione incombenti od operazioni ulteriori idonee a protrarsi nel tempo.
Ricorrenti sono invece le "spese di attivazione del finanziamento", essendo volte a remunerare attività continuative, destinate ad accompagnare l'intero svolgimento del rapporto, come si evince dal riferimento ivi contenuto alla "gestione della rete di vendita".
Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato […] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.
Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".
Deve quindi concludersi, in piena adesione ai predetti princìpi, che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.
In sintesi, applicati i criteri di cui sopra, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,72%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,28%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
B) Commissioni di intermediazione				3.198,00	Upfront	39,28%	1.256,09		1.256,09
C) Spese di attivazione				500,00	Recurring	60,00%	300,00		300,00
			Totale	3.698,00					1.556,09

Campi da valorizzare

Tale importo non coincide con la somma richiesta da parte istante (Euro 2.218,80) giacché quest'ultima, nella quantificazione dei rimborsi pretesi, ha applicato per tutte le voci – reputandole di natura ricorrente – il criterio *pro rata temporis*.
Spettano inoltre gli interessi legali, ancorché non, come domandato, dalla data di estinzione anticipata del rapporto, sebbene da quella del reclamo, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.556,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA